

LA GIURISPRUDENZA RECENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI TITOLO ESECUTIVO

INDICE

1. Esecutorietà e sentenze costitutive
2. Esecutorietà e condanna alle spese
 - 2.1. Rimborsio IVA
 - 2.2. Spese precedenti all'inizio dell'azione esecutiva – Necessità di ottenere un titolo esecutivo
 - 2.3. Spese dell'attuazione di un provvedimento cautelare
3. Sospensione della efficacia esecutiva del titolo
4. Caducazione del titolo esecutivo
 - 4.1. Nuovo titolo esecutivo - nuova azione esecutiva
 - 4.2. Caducazione del titolo successiva alla conclusione della procedura esecutiva
5. Omessa correzione del titolo esecutivo giudiziario
6. Errata apposizione della formula esecutiva
7. Esclusione della necessità della nuova notifica del decreto ingiuntivo

1. ESECUTORIETÀ E SENTENZE COSTITUTIVE

Cass. Sez. 3, **Sentenza n. 18512** del 03/09/2007

Presidente: Varrone M. Estensore: Frasca R. Relatore: Frasca R. P.M. Destro C. (Conf.)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - IN GENERE - Pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. - Statuizioni di condanna consequenziali - Immediata esecutività - Sussistenza - Applicabilità alla condanna del promissario acquirente al pagamento del prezzo.

Nel caso di pronuncia della sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., le statuizioni di condanna consequenziali, dispositive dell'adempimento delle prestazioni a carico delle parti fra le quali la sentenza determina la conclusione del contratto, **sono da ritenere immediatamente esecutive ai sensi dell'art. 282 cod. proc. civ.**, di modo che, qualora l'azione ai sensi dell'art. 2932 c.c. sia stata proposta dal promittente venditore, la statuizione di condanna del promissario acquirente al pagamento del prezzo è da considerare immediatamente esecutiva.

La motivazione nel file allegato

Nota del compilatore: La sentenza accoglie un orientamento già prospettato dalla giurisprudenza di merito anche del Tribunale di Roma ed ampliando l'interpretazione già prospettata dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1619 del 26 gennaio 2005, (che aveva affermato come la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 cod. proc. civ. trovi "legittima attuazione anche con riferimento alle sentenze di condanna implicita, nelle quali l'esigenza di esecuzione della sentenza scaturisce dalla stessa funzione che il titolo è destinato a svolgere") ha affermato l'immediata esecutorietà di un capo condannatorio di una sentenza costitutiva. Si riporta di seguito la sentenza del Tribunale di Roma che aveva affermato lo stesso principio.

- Trib. Roma, 4 gennaio 2006. Giud. SOLDI, ined..

La sentenza di revocatoria fallimentare ha natura costitutiva **ma il capo di condanna alla restituzione, pur dipendente da detta pronuncia costitutiva, è provvisoriamente esecutivo** poiché la provvisoria esecutività delle sentenze, prevista dall'art. 282 cod. proc. civ., non si riferisce alle sole sentenze di condanna.

• **I motivi della decisione:**

«[...]».

Va preliminarmente evidenziato che l'opponente ha contestato l'efficacia esecutiva della pronuncia azionata dal Fallimento T. e conseguentemente il diritto di quest'ultimo ad intimare precetto in carenza di idoneo titolo. Con la domanda formulata il B. ha, perciò, introdotto una opposizione all'esecuzione.

Venendo la merito, la domanda è infondata e non appare, pertanto, meritevole di accoglimento.

La risoluzione della questione relativa alla efficacia immediata delle statuizioni di condanna accessorie o dipendenti da pronunce di accertamento o costitutive, proprio perché oggetto di un forte contrasto giurisprudenziale, induce ad una ricostruzione sistematica del quadro giuridico di riferimento.

Vigente l'art. 282 cod. proc. civ. nella vecchia formulazione che conferiva al giudice la facoltà di concedere con apposita clausola l'efficacia esecutiva alle pronunce emesse in primo grado, la giurisprudenza e la dottrina maggioritarie si erano orientate nel senso di ritenere che solo le sentenze di condanna potessero essere munite della provvisoria esecuzione. Le stesse erano, infatti, idonee a fondare l'avvio di un procedimento di esecuzione forzata necessario ad adeguare la realtà al disposto della pronuncia a differenza di quelle di accertamento e costitutive la cui incidenza fattuale è *in re ipsa*.

La riforma del codice di procedura civile e la modifica dell'art. 282 cod. proc. civ. che oggi con formulazione assai generica statuisce che "tutte le sentenze di primo grado sono provvisoriamente esecutive" non è servita ad eliminare i precedenti dibattiti. La giurisprudenza soprattutto di legittimità ha continuato ad assestarsi sul filone interpretativo precedente ribadendo che solo le sentenze di condanna sono suscettibili di esecutività immediata (cfr. Cass. 1037/99; 9236/00; Appello Venezia 28.6.96 in Giur. it., 1997, I,2; Tribunale di Campobasso 27 dicembre 1997, in Giur. merito, 1998, 410; Tribunale Modena 1 febbraio 2001, in Giur. it. 2001, 977).

La questione diviene peraltro ancora più dibattuta ove non si controverte solo della possibile immediata efficacia delle sentenze di accertamento e costitutive ma della idoneità a produrre effetti anticipati degli eventuali capi di condanna accessori o dipendenti da una pronuncia di accertamento o costitutiva. è il caso della sentenza che, emessa in relazione a più domande cumulate, non contenga in via principale una statuizione di condanna ma, come nel caso all'esame, una pronuncia di natura costitutiva ed una condanna restitutoria che trova fondamento nel *dictum* pregiudiziale.

Anche su tale questione la giurisprudenza ha assunto una posizione restrittiva e la Suprema Corte con la sentenza n. 9236 del 2000 ha ribadito il concetto precisando che è suscettibile di immediata esecutività la sola sentenza di condanna e non anche la sentenza che contenga capi di condanna assolutamente secondari rispetto al *decisum* reso sulla domanda principale come nel caso della condanna al pagamento delle spese ove accessorio ad una pronuncia non condannatoria.

La corte in primo luogo ha sostenuto che l'anticipazione dell'efficacia di accertamento e/o costitutiva di una sentenza rispetto al momento della formazione del giudicato formale deve trovare fondamento in una espressa previsione di legge (come ad esempio l'art. 421 C.C.) che invece non è contemplata nel testo novellato dell'art. 282 cod. proc. civ..

Ha aggiunto, inoltre, che anche il dato letterale sconfessa la ipotesi di esecutività immediata dei capi delle sentenze accessori al mero accertamento.

In primo luogo gli artt. 431 e 447 bis cod. proc. civ. che prima della riforma prevedevano una immediata esecutività di alcune tipologie di sentenze si riferiscono comunque a sole pronunce di condanna.

L'art. 283 cod. proc. civ. d'altro canto, nel prevedere espressamente che la inibitoria attenga alla "efficacia esecutiva" della sentenza di primo grado, non legittima il riferimento a specifici capi di quest'ultima.

Facendo seguito all'orientamento espresso dalla Cassazione con la sentenza da ultimo citata la giurisprudenza di merito ha tratto la ulteriore conseguenza che non possono ritenersi esecutive ex art. 282 cod. proc. civ. non solo le statuizioni di condanna al pagamento delle spese ove accessorie ad una pronuncia non condannatoria, ma anche ed in genere, le statuizioni di condanna diverse da quelle relative alle spese conseguenti in rapporto di stretta interdipendenza a pronunce, oltretutto, di accertamento, di natura costitutiva (cfr. Tribunale di Milano 13 settembre 2003 e Tribunale di Monza 26 settembre 2003 in Giurisprudenza Italiana 2003, 2275; Corte di Appello di Venezia 3.6.99; Corte di Appello di Trento 12 gennaio 2001 in Giur. cost. e civ., 2001, I, 1364).

La interpretazione restrittiva della giurisprudenza di cui si è detto a parere del Tribunale non appare, però, meritevole di accoglimento.

La stessa non sembra, infatti, aver attribuito alla nuova formulazione dell'art. 282 cod. proc. civ. l'effettivo significato conseguente alla riforma del codice di procedura civile che ha del tutto ribaltato il sistema normativo pregresso.

Il testo novellato dell'art. 282 cod. proc. civ., infatti, recita: “ la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti” mentre parallelamente l'art. 337 cod. proc. civ. prevede che “ l'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto della impugnazione di essa ”.

L'ampiezza della previsione dell'art. 282 cod. proc. civ. che si riferisce senza distinzioni alla sentenza di primo grado omettendo il riferimento alla natura condannatoria o meno della stessa induce a ritenere che il legislatore abbia inteso prevedere in linea generale la esecutività della pronuncia di prime cure.

Confortano tale ricostruzione anche i lavori preparatori della riforma.

Risulta, infatti, che il riferimento generico dell'art. 282 cod. proc. civ. alla sentenza di primo grado e non anche alla sentenza di condanna di primo grado è frutto di una scelta consapevole. L'emendamento volto a puntualizzare il riferimento alle sentenze di condanna venne, infatti, criticato e respinto con la considerazione che si sarebbe svuotata di molto l'utilità che era lecito ripromettersi dalla nuova soluzione a favore della generalizzata esecutività.

In buona sostanza cioè quanto prima era l'eccezione ora è diventato la regola.

Fino a che la regola generale era che le sentenze di primo grado erano non provvisoriamente esecutive salvo la possibilità di dichiararle tali ope judicis in ipotesi particolari ed eccezionali era chiaro che anche il capo accessorio relativo alle spese od altro capo dipendente non potesse che essere provvisoriamente esecutivo in quelle ipotesi particolari ed eccezionali.

Introdotta la regola contraria secondo cui tutte le sentenze sono provvisoriamente esecutive, sarà oggetto di eccezione la ipotesi in cui talune pronunce, da individuare caso per caso, possano eventualmente non essere ritenute suscettibili di esecuzione immediata.

Vero è comunque che la suddetta eccezione non potrà che intendersi strettamente limitata al caso particolare. Ne consegue che gli eventuali capi ulteriori della medesima sentenza che contengano una espressa statuizione di condanna saranno idonei a produrre provvisoriamente effetti benché accessori o dipendenti dal 'dictum' insuscettibile di efficacia esecutiva anticipata rispetto al passaggio in giudicato formale.

Per concludere, quindi, non può ritenersi che solo le sentenze di condanna siano provvisoriamente esecutive ai sensi dell'art. 282 cod. proc. civ. e che le altre sentenze (di accertamento o costitutive) non possano ritenersi tali.

Non vi sono d'altro canto ragioni ostative al riconoscimento della immediata esecutività delle sentenze costitutive tant'è che vi sono sicuramente casi di sentenze non di condanna che il legislatore ha voluto provvisoriamente esecutive. È il caso della sentenza dichiarativa di fallimento o della sentenza resa nel giudizio di opposizione allo stato passivo. L'anticipazione di effetti costitutivi si produce poi certamente anche in certo ambito cautelare con riferimento all'adozione di provvedimenti ex art. 700 cod. proc. civ. (vedi ad esempio l'ordinanza di inibitoria in materia di pubblicazione di protesti che, pur priva di contenuto di condanna, è ritenuta ammissibile da Cass. 8983/90).

Da ciò deve trarsi la conclusione che l'art. 282 cod. proc. civ. ha applicazione generale.

Potrebbe obiettarsi a fronte di tale ricostruzione che se si ammette nel sistema la possibilità di individuare solo in via eccezionale pronunce di natura costitutiva non suscettibili di efficacia immediata ed annoverabili come casi particolari (potrebbe essere il caso delle sentenze in materia di status personali) in ragione del fatto che la decisione produce effetti tendenzialmente irreversibili e non rimediabili in caso di riforma della sentenza, dovrebbe escludersi la efficacia immediata anche per i capi di condanna dipendenti da dette sentenze costitutive che, anticipando il 'decisum' rispetto al passaggio in giudicato, potrebbero produrre effetti non più eliminabili.

Tale ricostruzione implicherebbe, però, lo svolgimento di ulteriori considerazioni che nel caso all'esame si rivelano ultronee perché estranee alla vicenda oggetto di giudizio.

Il capo di condanna conseguente alla pronuncia di revocatoria ha, infatti, ad oggetto una somma di denaro ed è per ciò stesso insuscettibile di produrre effetti non definitivi.

Con riferimento alla non immediata esecutività del capo accessorio di condanna alle spese possono supportare l'indirizzo cui aderisce il Tribunale alcune ulteriori considerazioni che evidenziano la illogicità delle conseguenze che potrebbero derivare accedendo alla tesi della efficacia posticipata.

Si potrebbe arrivare a dire che esiste la possibilità per l'attore di agire in sede esecutiva per il pagamento delle spese di giudizio in caso di accoglimento della domanda di condanna ma non la possibilità per il convenuto di agire esecutivamente per il pagamento delle spese dello stesso giudizio in caso di rigetto della medesima domanda.

Ulteriore conferma alla conclusione cui si è pervenuti trae spunto dalla disciplina dei procedimenti cautelari di cui agli artt. 669 *bis* introdotta dalla riforma del 1990.

L'art. 669 *septies* cod. proc. civ. al secondo comma espressamente prevede che con l'eventuale pronuncia di incompetenza o di rigetto pronunciata prima della causa di merito il Giudice decide sulle spese del procedimento cautelare e che la eventuale statuizione di condanna al pagamento delle spese è immediatamente esecutiva.

È evidente che in tale ipotesi la esecutività del capo relativo alle spese è indipendente dal rigetto o dall'accoglimento della domanda cautelare.

Ebbene ove si accedesse alla tesi della Cassazione potrebbe giungersi a conclusioni anomale. Ad esempio potrebbe verificarsi il caso in cui dopo l'accoglimento dell'istanza cautelare in fase sommaria, una volta riassunto il processo di merito, fosse rigettata la domanda in relazione alla quale era stata proposto il ricorso cautelare. In questa ipotesi la condanna alle spese di giudizio sarebbe contenuta in una sentenza di rigetto della domanda ragion per cui la parte vittoriosa non potrebbe agire in via esecutiva per il capo di condanna alle spese laddove invece al contrario avrebbe potuto recuperare le spese sin dalla fase cautelare ove l'istanza cautelare fosse stata sin dal principio rigettata.

Per quanto precede ed in applicazione dell'indirizzo cui accede il Tribunale può ritenersi che:

--la sentenza di revocatoria abbia natura costitutiva;
--il capo di condanna alla restituzione, pur dipendente da detta pronuncia costitutiva, sia provvisoriamente esecutivo;
--il creditore aveva diritto ad intimare precetto sulla base di detto capo di condanna.
La domanda va, perciò, rigettata
[...]»..

2. ESECUTORIETÀ E CONDANNA ALLE SPESE

2.1. RIMBORSO IVA

*Cass. Sez. 3, **Sentenza** n. 11877 del 22/05/2007*

*Presidente: **Fiduccia G.** Estensore: **Filadoro C.** Relatore: **Filadoro C.** P.M. **Abbritti P.** (Conf.)*

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - Natura di titolo esecutivo della relativa statuizione di condanna - Rimborso in favore della parte vittoriosa dell'I.V.A. dovuta al suo difensore per le prestazioni professionali - Possibilità per detta parte, in relazione alla sua qualità, di portarla in detrazione - Incidenza ostativa ai fini della condanna - Esclusione - Rilevanza in sede esecutiva - Configurabilità - Condizioni.

La sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, liquidandone l'ammontare, **costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di un'espressa domanda e di una specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell'I.V.A.** che la medesima parte vittoriosa assuma di aver versato al proprio difensore, in sede di rivalsa e secondo le prescrizioni dell'art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, trattandosi di un onere accessorio che, in via generale, ai sensi dell'art. 91, comma primo, cod. proc. civ., consegue al pagamento degli onorari al difensore. Tuttavia, la deducibilità di tale imposta potrebbe, eventualmente, rilevare solo in ambito esecutivo, con la conseguente possibilità, per la parte soccombente, di esercitare la facoltà di contestare sul punto il titolo esecutivo con opposizione a precetto o all'esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del citato d.P.R. n. 633 del 1972, possano escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque, l'esigibilità dell'I.V.A. .

Nota del compilatore: E' assolutamente pacifico il principio secondo cui il mancato riferimento all'IVA nella condanna alle spese non preclude la possibilità di conseguire il rimborso.

2.2. SPESE PRECEDENTI ALL'INIZIO DELL'AZIONE ESECUTIVA – NECESSITA' DI OTTENERE UN TITOLO ESECUTIVO

*Cass. Sez. 3, **Sentenza** n. 11197 del 15/05/2007*

*Presidente: **Trifone F.** Estensore: **Trifone F.** Relatore: **Trifone F.** P.M. **Martone A.** (Conf.)*

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE - Esecuzione per rilascio di immobile - Effetto conseguito dopo l'intimazione del precetto e della successiva comunicazione del

preavviso di rilascio ma senza necessità di procedere coattivamente - Diritto della parte esecutante al rimborso delle spese sostenute - Sussistenza - Proposizione dell'azione ordinaria di cognizione in difetto dei presupposti per l'esperimento del procedimento previsto dall'art. 611 cod. proc. civ. - Ammissibilità.

In tema di esecuzione per rilascio, qualora questa sia avvenuta a seguito di intimazione di precetto e successiva comunicazione dell'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 608, comma primo, cod. proc. civ. (c.d. preavviso di rilascio), ma senza che si sia poi reso necessario procedervi coattivamente, la parte istante ha diritto al rimborso delle spese processuali sostenute, ivi comprese le spese vive (i cosiddetti esborsi), i diritti di procuratore e gli onorari di avvocato. **Detta pretesa può essere avanzata con le forme del giudizio ordinario**, a maggior ragione quando (come nella specie) al decreto di cui all'art. 611 cod. proc. civ. non possa farsi ricorso o perché trattasi di recuperare i diritti e gli onorari di difesa (per i quali non è ammesso richiedere l'emissione di siffatto decreto) o perché, trattandosi di spese vive (per il cui recupero sarebbe in ipotesi ammissibile far luogo al procedimento previsto dal citato art. 611 cod. proc. civ.), la procedura si è conclusa senza che l'ufficiale giudiziario abbia dovuto redigere il processo verbale delle operazioni compiute, attestante anche tutte le spese anticipate dalla parte esecutante e costituente il presupposto indispensabile per l'emanazione della particolare ingiunzione contemplata dal predetto art. 611.

Nota del compilatore: In tema di spese nell'esecuzione per consegna o rilascio la giurisprudenza della Corte di Cassazione aveva affermato il principio secondo cui in cui il sistema di liquidazione delle spese previsto dall'art. 611 cod. proc. civ. concerne esclusivamente le spese vive anticipate dall'istante e non anche le spese della rappresentanza tecnica, per le quali si può ricorrere al provvedimento di ingiunzione (*Cass., sez. un., 24 febbraio 1996. Pres. SGROI, est. VARRONE; Cass., 3 sez., 10 maggio 2005, n. 9745. Pres. NICASTRO, Est. MALZONE*). In questa sentenza la Corte di Cassazione ha precisato che ove non sia necessario procedere coattivamente non si può ottenere un provvedimento di liquidazione ai sensi dell'articolo 611 c.p.c. neanche per le spese vive. La conclusione appare ovvia solo che si consideri come nel caso in esame la procedura esecutiva non sia nemmeno iniziata.

2.3. SPESE DELL'ATTUAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO CAUTELARE

*Cass. Sez. 3, **Ordinanza** n. 7922 del 30/03/2007*

*Presidente: **Vittoria P.** Estensore: **Vittoria P.** Relatore: **Vittoria P.** P.M. **Golia A.** (Conf.)*

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE - Procedimento cautelare uniforme - Anteriormente alla modifica dell'art. 669 - Octies ex d.l. n. 35 del 2005 - Attuazione della misura cautelare - Relative spese - Modalità di recupero - Individuazione.

Al di fuori del caso di provvedimento avente ad oggetto il pagamento di danaro, **l'attuazione dei provvedimenti cautelari**, nel sistema del procedimento cautelare uniforme antecedente le modifiche apportata dal d.l. n. 35 del 2005, convertito in legge n. 80 del 2005, **non dà luogo ad un processo esecutivo** e, conseguentemente, l'ordinanza che concede la cautela non può essere utilizzata per ottenere dal giudice che l'ha concessa un decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 614 cod. proc. civ., per le spese sostenute per l'attuazione della misura cautelare, dovendo invece il diritto al loro rimborso farsi valere nel giudizio di merito.

Nota del compilatore: In questo caso la Corte di Cassazione, sul presupposto che l'attuazione di una misura cautelare diversa dal pagamento non presuppone l'espletamento di una procedura esecutiva, ha ritenuto che la liquidazione delle spese per l'attuazione della misura deve essere effettuata nel giudizio di merito (la fattispecie si riferisce però ad un procedimento cautelare precedente alla riforma del 2005 che prevedendo i c.d. provvedimenti cautelari di natura anticipatoria che sono solo eventualmente strumentali al giudizio di merito, ha mutato il quadro normativo di riferimento). L'orientamento che appare prevalente nella giurisprudenza di legittimità e di merito più recente sostiene che l'attuazione dei provvedimenti cautelari non dia luogo ad un processo di esecuzione forzata (art. 669 *duodecies* cod. proc. civ.), bensì ad un'ulteriore fase del procedimento cautelare, che si svolge sotto il controllo del giudice che ha adottato il provvedimento ed esclude che il provvedimento cautelare possa essere considerato titolo esecutivo. In tal senso: *Cass.*, 3 sez., 25 giugno 1997, n. 5672. *Pres. LONGO, est. BOFFA TARLATA*; *Cass.*, 3 sez. 15 gennaio 2003, n. 481. *Pres. CARBONE, est. VITTORIA*, nella giurisprudenza di merito: *Trib. Monza 13 giugno 2002. Pres.- est PALUCHOWSKI*, in *Diritto industriale* 2003, 120; *Pret. Milano 24 maggio 1991. Pres.- est., . PANNAROLA*, in *CED «merito»*; *Trib. Roma 11 aprile 2002. Giud. VIGORITO* in *Giur. merito* 2003, 51.

3. SOSPENSIONE DELLA EFFICACIA ESECUTIVA DEL TITOLO

*Cass. Sez. 3, **Sentenza** n. 18512 del 03/09/2007*

Presidente: Varrone M. Estensore: Frasca R. Relatore: Frasca R. P.M. Destro C. (Conf.)

Allorquando l'esecuzione inizi in forza di un titolo esecutivo giudiziale che, al momento di tale inizio abbia efficacia esecutiva e venga proposta opposizione all'esecuzione, la successiva sopravvenienza della sospensione della sua efficacia esecutiva da parte del giudice avanti al quale il titolo sia stato impugnato, **non ha alcuna incidenza sull'oggetto del giudizio di opposizione, che concerne l'accertamento negativo della sussistenza del diritto di procedere all'esecuzione al momento in cui l'esecuzione è iniziata**, ma assume rilievo come circostanza che può essere fatta constare al giudice dell'esecuzione nell'ambito del processo esecutivo perché disponga direttamente la sospensione dell'esecuzione.

La motivazione nel file allegato

Nota del compilatore: La sentenza precisa e delimita il contenuto di precedenti pronunce che avevano affermato la rilevanza in sede di opposizione della intervenuta caducazione del titolo esecutivo: la caducazione deve essere rilevata d'ufficio dal giudice (cfr. tra le altre *Cass.* 29 novembre 2004 n. 22430) la sospensione non ha invece incidenza sul giudizio di opposizione.

4. CADUCAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO

4.1. NUOVO TITOLO ESECUTIVO - NUOVA AZIONE ESECUTIVA

*Cass. Sez. 3, **Sentenza** n. 9494 del 20/04/2007*

Presidente: Trifone F. Estensore: Trifone F. Relatore: Trifone F. P.M. Russo LA. (Conf.)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - Opposizione all'esecuzione - Formulazione da parte del creditore opposto di domanda riconvenzionale intesa ad ottenere un diverso titolo esecutivo - Ammissibilità - Conseguenze - Inizio nuova esecuzione - Necessità - Fondamento.

L'esistenza del titolo esecutivo costituisce la condizione necessaria dell'esercizio dell'azione esecutiva e deve, perciò, preesistere alla minacciata o intrapresa esecuzione. Pertanto in sede di opposizione all'esecuzione, **il creditore procedente, seppure legittimato a proporre eventualmente una domanda riconvenzionale diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo** che si aggiunga a quello per cui si procede o che ad esso si debba sostituire, **deve tuttavia intraprendere un'esecuzione diversa da quella iniziata se intenda far valere il titolo di nuova formazione**, che non può sostituire - con efficacia sanante - quello invalido, opposto con la domanda ex art. 615 cod. proc. civ..

Nota del compilatore: Anche questa sentenza precisa il senso di precedenti pronunce della Corte di Cassazione che avevano ritenuto ammissibile in sede di opposizione esecutiva la proposizione di una domanda riconvenzionale (tra le altre Cass., 2 sez., 14 febbraio 1996, n. 1107. Pres. VERDE, est. CARNEVALE) e chiarisce che l'accoglimento della domanda riconvenzionale non consente tuttavia di proseguire nell'esecuzione intrapresa in forza di un titolo caducato nello stesso giudizio in cui la domanda riconvenzionale è accolta.

4.2. CADUCAZIONE DEL TITOLO SUCCESSIVA ALLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA

*Cass. Sez. 3, **Sentenza** n. 8061 del 31/03/2007*

Presidente: Di Nanni LF. Estensore: Trifone F. Relatore: Trifone F. P.M. Russo LA. (Diff.)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE - Validità ed efficacia del titolo esecutivo - Permanenza per tutta la durata della fase esecutiva - Necessità - Caducazione successiva all'esaurimento della procedura esecutiva - Irrilevanza - Conseguenze - Fattispecie.

Ai fini della legittimità dell'esecuzione forzata, è sufficiente che il titolo esecutivo sussista quando l'azione esecutiva è minacciata o iniziata e che la sua validità ed efficacia permangano durante tutto il corso della fase esecutiva, sino al suo termine finale. Ne consegue che, così come è **inammissibile per tardività una opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. proposta dopo il materiale compimento dell'esecuzione forzata**, allo stesso modo non è possibile travolgere gli atti di una procedura esecutiva assistiti sino al suo termine finale da valido titolo esecutivo e rispetto alla quale **la successiva caducazione del titolo esecutivo non può avere valenza retroattiva per inferirne la invalidità di una procedura legittimamente iniziata e portata a definitivo compimento** (fattispecie in cui l'azione esecutiva era stata iniziata ed ultimata sulla base di un decreto ingiuntivo revocato dopo che l'esecuzione era stata completata).

5. OMESSA CORREZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO GIUDIZIARIO

Cass. Sez. 3, **Sentenza** n. 8060 del 31/03/2007 (Rv. 598697)

Presidente: Di Nanni LF. Estensore: Trifone F. Relatore: Trifone F. P.M. Russo LA. (Diff.)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE - Relativo procedimento - Natura amministrativa - Conseguenze - Incidenza del provvedimento di correzione o di integrazione sulla qualità di titolo esecutivo della decisione giudiziale - Esclusione - Fattispecie.

Il provvedimento mediante il quale, ai sensi dell'art. 287 cod. proc. civ., la sentenza passata in cosa giudicata può essere corretta con la eliminazione delle omissioni o degli errori materiali o di calcolo, in cui sia incorso il giudice che l'ha pronunciata - ha natura amministrativa. Infatti, detto provvedimento è diretto a porre rimedio ad un vizio meramente formale, derivante da divergenza evidente e facilmente rettificabile tra l'intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione oltre a lasciare intatto il contenuto della decisione corretta, tanto che, **se nessuna delle parti si avvale del procedimento di correzione, non è preclusa la possibilità di cogliere ed affermare il reale contenuto precettivo della statuizione giudiziale in via interpretativa, sulla base di una lettura coordinata del dispositivo e della motivazione e, conseguentemente, porla in esecuzione facendola valere come titolo esecutivo** (fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto valido titolo esecutivo una sentenza, contenente nella motivazione la precisazione che era stata raggiunta la piena prova del credito, ma che nel dispositivo non recava la corrispondente condanna al pagamento, aggiunta solo successivamente con il procedimento di integrazione).

Nota del compilatore: La sentenza riconosce al giudice dell'esecuzione il potere di interpretare il titolo esecutivo anche se questo sia affetto da un errore che le parti hanno ommesso di eliminare con il procedimento di correzione di errore materiale

6. ERRATA APPOSIZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA

Cass. Sez. 3, **Sentenza** n. 13069 del 05/06/2007

Presidente: Fiduccia G. Estensore: Di Nanni LF. Relatore: Di Nanni LF. P.M. Scardaccione EV. (Conf.)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - FORMULA ESECUTIVA - Relative contestazioni - Mezzo esperibile - Opposizione agli atti esecutivi ovvero all'esecuzione - Rispettive configurabilità.

La denuncia dell'**errata apposizione della formula esecutiva configura opposizione agli atti esecutivi allorquando si faccia riferimento solo alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva** (di cui non si ponga in dubbio l'esistenza), richiesta dall'art. 475 cod. proc. civ., poiché in tal caso l'indebita apposizione della formula può concretarsi in una irregolarità del procedimento esecutivo o risolversi in una contestazione della regolarità del precetto ai sensi del primo comma dell'art. 617 cod. proc. civ. Viceversa, **allorché la denuncia sia motivata dalla contestazione dell'inesistenza del titolo esecutivo ovvero dalla mancata soddisfazione delle**

condizioni perché l'atto acquisti l'efficacia di titolo esecutivo (come, ad esempio, quando si deduca la mancanza della prestazione della cauzione), l'opposizione deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ..

Nota del compilatore: La sentenza conferma l'orientamento della Corte di Cassazione già espresso sul punto Cass., 3 sez., 26 ottobre 1992, n. 11618. Pres. SCALA, est. DI NANNI.

7. ESCLUSIONE DELLA NECESSITÀ DELLA NUOVA NOTIFICA DEL DECRETO INGIUNTIVO

Cass. Sez. 3, **Sentenza** n. 12731 del 30/05/2007

Presidente: Fiduccia G. Estensore: Di Nanni LF. Relatore: Di Nanni LF. P.M. Abbritti P. (Conf.)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE - Decreto ingiuntivo - Esecutorietà - Nuova notifica - Necessità - Esclusione - Menzione, nel precetto, del provvedimento e della formula esecutiva, in ogni caso di esecutorietà - Sufficienza.

La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 654 cod. proc. civ., a norma della quale se il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo non è necessaria una nuova notificazione del medesimo, essendo sufficiente che nel precetto si indichino le parti e la data della notifica dell'ingiunzione e si menzioni il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, **è volta a semplificare l'inizio del procedimento esecutivo, evitando una inutile duplicazione della notifica del titolo - già avvenuta ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione - ed integrandola se il titolo in quel momento non era ancora munito di esecutività.**

Nota del compilatore: La sentenza ripropone, enunciandone i motivi, un orientamento univoco della Corte di Cassazione (Cass., 3 sez., 21 novembre 2001, n.14730. Pres. DUVA, est. DI NANNI; Cass., 3 sez., 1 dicembre 1993, n.11885. Pres. SCALA, est. DI NANNI).